CAMERA DEI DEPUTATI - SESSIONE DEL 1863

somma presuntiva dei premi dell'arte loro, voi tassate la persona.

Voci. Ma no!

NINCHI. Domando scusa, voi colpite le persone.

D'altronde foss'anche una tassa reale, trattandosi di tassa sui mobili è assurdo correre dietro alle cose che non hanno stabilità, è assurdo il seguire qualunque altro criterio che non sia il domicilio del possessore della ricchezza.

Io credo che in questo caso si debbano adottare i principii comuni di giurisprudenza internazionale.

Dove s'intende stare la ricchezza mobile di un uomo qualunque?

S'intende stare là dov'è il suo domicilio, i mobili sono come l'abito delle persone, lo seguono in tutti i suoi moti, essi son sempre là dove è od è creduto essere la persona.

Se voi terrete fermo a questa regola, avrete sciolte tutte le quistioni.

Un cittadino italiano ha mantenuto il suo domicilio in Italia, benchè dimori all'estero; in Italia è colpito per tutte le sue ricchezze mobili, non solo per la ricchezza che possiede in Italia, ma pure per quella che ha all'estero.

Abbiamo noi dei colleghi che hanno il domicilio elettivo a Parigi, ed hanno anche un domicilio naturale in Italia.

Non potremo noi tassare questi signori per la ricchezza che possiedono anche altrove?

Si dice ostarvi le difficoltà di porre la tassa, ma le difficoltà di fatto non autorizzano a cambiare ed alterare i principii.

D'altronde queste difficoltà non sono enormi, non sono molto più grandi, nè di un diverso ordine di quelle che s'incontrano per un cittadino che dimori all'interno.

In tutte le questioni di questo genere si debbono seguire i principii di giurisprudenza internazionale generale, si deve tener fermo che il cittadino che mantiene il suo domicilio in Italia, e lo straniero che ve lo stabilisca deve essere tassato per la ricchezza che possiede in qualunque luogo; perchè, torno a ripetere, i mobili s'intendono sempre star là dove abitualmente dimora il proprietario.

De'vari titoli di giurisprudenza si prenda quello delle successioni; muore un tale in Italia, che ha beni mobili in ogni paese del mondo e stabili in vari regni; la legge che regola i mobili per le legittime e per tutt'altro di ragione è una, e quella dell'aperta successione perchè seguono la persona; la legge che dà norma agli stabili è molteplice, quanti sono diversi gli Stati in cui sono. Tante sono le eredità quanti gli Stati. Crederei adunque non si dovesse fare veruna modificazione al primo alinea di quest'articolo.

sineo. Nella questione sollevata dall'onorevole Sella, vi ha una questione di principio ed una questione di pratica. Possiamo noi tassare la ricchezza che non è nello Stato? Non solo la possiamo tassare, ma io credo che è tassata da una legge superiore a quella che possiamo fare, che è tassata dallo Statuto, il quale dice che ciascun regnicolo deve concorrere nei pesi dello Stato in proporzione de' suoi averi. Lo Statuto non distingue tra chi tenga averi nello Stato e chi li abbia fuori; dunque lo Statuto si oppone alla distinzione dell'onorevole Sella.

Si aggiunge ancora questa ragione: se voi ammettete che chi va accumulando ricchezze trovi il suo vantaggio a collocarle fuori dello Stato, voi evidentemente danneggiate la patria vostra. Sarà molto comodo per chi vuole accumulare ricchezze e sottrarsi all'imposta di portare i suoi fondi a Parigi, a Filadelfia, a Nuova-York, a Londra...

Una voce. Si paga anche là l'imposta.

SINEO. Non dappertutto.

Anche nei paesi dove si paga, il capitalista estero può facilmente sottrarsi all'imposta. In alcuni paesi si paga poco, e posso citarne di quelli dove non si paga niente affatto.

Voi dunque avete contro di voi il principio proclamato dallo Statuto, ed avete anche contro la convenienza; perchè troppo facilmente indurreste i citta lini a portare altrove i loro risparmi. Abbiamo paesi limitrofi dove le imposte sono quasi impercettibili; non c'è che da attraversare un fiume, un rigagnolo, perchè i nostri concittadini abbiano modo di collocare i loro capitali senza essere quasi soggetti ad alcuna tassa. Ora, volete voi spingere a questa trasposizione della ricchezza?

Volete che un cittadino, il quale ha agiatezza somma, debba profittare dei vantaggi della nostra società, senza portarne i pesi in ragione de'suoi averi?

L'onorevole Sella mi pare che ha sbagliato un concetto fondamentale dell'imposta, quando ha detto che l'imposta debbe seguire la cosa. Egli, dirò meglio, non ha abbracciato interamente quel concetto.

L'imposta, sotto un certo aspetto, è un contratto che si fa tra l'ente sociale e l'individuo.

Voi proteggete me e le mie ricchezze; è giusto che io sopporti i pesi necessari per rendere solida questa protezione.

LANZA. Chiedo la parola.

SINEO. Or bene, quel ricco che ha i suoi fondi fuori Stato, che avrà 100, 200 mila lire di rendita, ma non ha questi redditi nel paese, dovrà godere di tutta la protezione che la legge dà ad un uomo agiato, di tutti i vantaggi di questa società, e non pagare niente di più di quello che paghi un nullatenente?

Io credo che sarebbe veramente un allontanarsi dal giusto e dall'onesto, ed anche dalle nostre leggi fondamentali.

L'onorevole Sella diceva: ma se noi imponiamo questi regnicoli per la fortuna che hanno fuori Stato bisogna necessariamente, per esser logici, esimere dall'imposta gli esteri che hanno rendite mobiliari in Italia.

Io dico sin d'ora che non ammetto questa conse-